

STATO DELL'ARTE NELLA NORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

di Giancarlo Mariani

Il trattamento delle acque di prima pioggia è normato dall'articolo 39 del Decreto Legislativo n.152 del 11 Maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il comma terzo di detto articolo prevede che siano le Regioni a disciplinare i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi.

Il problema è che la Regione Toscana, al pari di molte altre regioni, non ha legiferato al riguardo, per cui il Progettista è in seria difficoltà, nell'ipotesi debba progettare un impianto per trattamento di acque di prima pioggia.

La prassi attuale è quella di riferirsi ai dati della Legge Regionale 62 del 1985 della Regione Lombardia, in base alla quale si definisce acqua di prima pioggia quella corrispondente ad una precipitazione di 5 millimetri per ogni evento meteorico, uniformemente distribuito sull'intera superficie scolante, servita dalla rete di drenaggio. Al fine del calcolo, si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti. Inoltre, sono presi in considerazione due eventi meteorologici, distanziati tra di loro di 48 ore.

Non mi sembra corretto che in Toscana si debba progettare in base ad una legge della Lombardia.

Si auspica un veloce ripensamento della Regione Toscana, per porre fine a questo problema, che non è di poco conto, da un punto di vista progettuale.

Ricordo a tale proposito che l'Ordine degli Ingegneri di Firenze, attraverso il sottoscritto, insieme all'Ingegnere Antonio Cosimini, ha fatto una proposta di Legge Tecnica al riguardo, in data 1 Dicembre 1997, presentata all'Assessore all'Ambiente della Regione Toscana in quei giorni, alla quale non è stata data nessuna risposta concreta.

Di seguito, riporto la proposta di legge:

BOZZA DI LEGGE

DEFINIZIONI

Acque di prima pioggia: Sono considerate acque di prima pioggia quelle derivanti da un evento meteorico di 3 mm o meno, in un tempo di 30 minuti, ogni 24 ore come successione temporale, uniformemente distribuiti sulla superficie al suolo o calpestabile, con esclusione delle superfici di copertura, in quanto non soggette a deposito di sostanze inquinanti.

Coefficiente di afflusso: Ai fini del calcolo delle portate, il coefficiente di afflusso è da considerarsi unitario per le superfici impermeabili, di valore 0.5 per quelle permeabili di qualsiasi tipo. Questi valori vanno applicati a tutti gli insediamenti, sia industriali che adibiti alla fornitura di servizi. Dal calcolo del valore del coefficiente di afflusso, sono escluse le superfici coltivabili.

ARTICOLO UNICO

Le acque di prima pioggia provenienti da insediamenti produttivi dovranno essere opportunamente trattate, affinché rispondano ai valori tabellari previsti, per l'insediamento stesso, dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.